



Prot. n. ID 1180058
del 27/03/2007

OGGETTO: Quesiti in ordine al termine perentorio di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.

I Comuni chiedono se il termine previsto dall'art. 26, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (come modificato dallo art. 2, comma 1, della L.R. 16.8.2001, n. 19) possa essere sospeso o interrotto per causa di forza maggiore o comunque per fatti sui quali l'amministrazione comunale non ha possibilità di intervento.

Il predetto comma stabilisce che il Consiglio comunale, entro centottanta giorni dalla scadenza del periodo di deposito presso la segreteria del comune, deve esprimersi sulle osservazioni presentate dagli interessati sul PRG adottato e procedere alla sua adozione definitiva e che "decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG.

Il termine previsto da detto art. 26, comma 2, è sostanzialmente un termine di decadenza. La questione supera perciò il semplice aspetto urbanistico e coinvolge l'applicazione dei principi generali del diritto amministrativo.

Si chiede pertanto **al Servizio legislativo di questa Regione** di pronunciarsi sui due quesiti che sono stati posti, anche ai sensi del punto 4) della [D.G.R. n. 769 del 27 giugno 2006](#), che disciplina l'attività di consulenza della Regione a favore degli Enti locali.

Lo scrivente da parte sua rammenta che i termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti, mentre i termini di decadenza no.

Naturalmente questa struttura fornirà, per gli aspetti urbanistici, tutta la collaborazione che si rendesse necessaria.